



SEZIONE di
GAZZADA SCHIANNO

STATUTO

Giuliana Caporali

Antonella Giallombardo





Indice generale

TITOLO I.....	4
DENOMINAZIONE - DURATA	4
Art. 1 - <i>Denominazione Sede e Durata</i>	4
Art. 2 - <i>Natura</i>	4
SCOPI E ATTIVITA'.....	4
Art. 3 - <i>Scopi e attività</i>	4
Art. 4 - <i>Locali sede</i>	5
TITOLO II	5
SOCI.....	5
Art. 5 - <i>Soci</i>	5
Art. 6 - <i>Ammissione</i>	6
Art. 7 - <i>Quota associativa</i>	7
Art. 8 - <i>Partecipazione all'attività associativa</i>	7
Art. 9 - <i>Volontari</i>	7
Art. 10 - <i>Dei volontari e delle persone retribuite</i>	7
Art. 11 - <i>Dimissioni</i>	7
Art. 12 - <i>Perdita della qualità di socio</i>	7
Art. 13 - <i>Sanzioni disciplinari</i>	8
Art. 14 - <i>Ricorsi</i>	8
TITOLO III.....	8
SEZIONI.....	8
Art. 15 - <i>Organi della Sezione</i>	8
ASSEMBLEA DEI SOCI	8
Art. 16 - <i>Assemblea</i>	8
Art. 17 - <i>Convocazione</i>	9
Art. 18 - <i>Partecipazione</i>	9
Art. 19 - <i>Presidente e Segretario dell'Assemblea</i>	9
Art. 20 - <i>Deliberazioni</i>	10
CONSIGLIO DIRETTIVO.....	10
Art. 21 - <i>Composizione e funzioni</i>	10
Art. 22 - <i>Durata e scioglimento</i>	11
Art. 23 - <i>Convocazione</i>	11
Art. 24 - <i>Modalità di convocazione</i>	11
PRESIDENTE	12
Art. 25 - <i>Compiti e nomina del Presidente</i>	12
TESORIERE E SEGRETARIO	12
Art. 26 - <i>Compiti del Tesoriere</i>	12
Art. 27 - <i>Compiti del Segretario</i>	12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO.....	12
Art. 28 - <i>Composizione e durata</i>	12



TITOLO IV	13
CARICHE SOCIALI.....	13
Art. 29 - Condizioni di eleggibilità	13
TITOLO V	14
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE.....	14
Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole	14
TITOLO VI.....	14
SOTTOSEZIONI	14
Art. 31 - Costituzione	14
TITOLO VII	14
PATRIMONIO	14
Art. 32 - Patrimonio	14
TITOLO VIII.....	14
AMMINISTRAZIONE.....	14
Art. 33 - Esercizio Sociale.....	15
TITOLO IX.....	15
CONTROVERSIE	15
Art. 34 - Tentativo di conciliazione	15
TITOLO X	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore.....	16

Abbreviazioni usate nel presente Statuto

APS	ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
CAI	CLUB ALPINO ITALIANO (Nazionale)
C.N.S.A.S.	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO del CAI
CDC	COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (ex Comitato di Presidenza) del CAI
CDR	COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
ETS	ENTE del TERZO SETTORE
OTCO	ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI del CAI
OTTO	ORGANI TECNICI TERRITORIALI OPERATIVI
GR	GRUPPO REGIONALE (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)

...

Orsino Caporali

Antonio Goffredo





TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

Art. 1 – Denominazione Sede e Durata

E' costituita, con sede legale in Gazzada Schianno (VA) – Via Roma, 18 l'Associazione denominata
"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di GAZZADA SCHIANNO - APS – ETS" con sigla
"CAI - Sezione di GAZZADA SCHIANNO"

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del "Club Alpino Italiano, Regione Lombardia".

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, e ne favorisce la partecipazione sociale, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione dei soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI



per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- k) all'organizzazione e gestione di attività, anche in palestre, per la preparazione fisica dei Soci.
- l) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor o all'aperto per i propri Soci.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente. Il trasferimento della sede legale e sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica Statutaria, ma deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni Nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- votare in Assemblea purché in regola con il tesseramento;

Ortino Caporin

Antonio Gallo





- prendere visione del rendiconto economico-finanziario ed esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 rivolgendo apposita istanza scritta al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione entro i 30 giorni successivi, il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

I Soci hanno il dovere di:

- mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza;
- rispettare il presente Statuto, devono sottostare a disposizione e regolamenti emanati dal Club Alpino Italiano e del Consiglio Direttivo della Sezione, finalizzati al corretto svolgimento delle attività dell'Associazione;
- nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui, oltre a sottostare a specifici regolamenti eventualmente emanati dalla Sezione;
- devono svolgere la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e nelle condizioni definite dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque, sposandone i principi, intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche online. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il richiedente, in via provvisoria, assume lo status di Socio sin dal momento della presentazione della domanda e del contestuale pagamento della quota prevista. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. In caso di mancata accettazione, il Socio sarà tenuto a restituire la tessera ed il distintivo ricevuti, ottenendo il rimborso della quota versata. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto della Sezione e dallo Statuto e dal Regolamento del Club Alpino Italiano, in particolare tutti i Soci hanno diritto a frequentare la sede Sociale, a partecipare alle attività delle Sezioni del Club Alpino Italiano. Per quanto concerne le uscite, l'ammissione all'attività è sempre subordinata all'insindacabile giudizio del Direttore della stessa. I Soci acquisiscono inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'Associazione ad essi destinate, e alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli



vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate, alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 – Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Ogni Socio, compatibilmente con la propria disponibilità personale, ha il dovere di attivarsi per il conseguimento dello scopo Sociale. Le deliberazioni degli Organi Sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Volontari

I Soci sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la sezione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

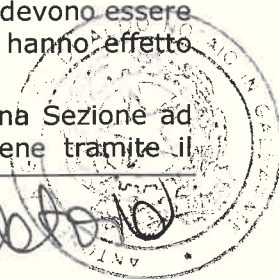
Art. 11 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il

Ornella Caporai

7 / 16
Antonio Grolla





sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 12 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega e non dà diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 14 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 15 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, è ammesso che le adunanze degli Organi Sociali possano essere tenute esclusivamente mediante mezzi di comunicazione con omissione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con ogni singolo partecipante, collegato da remoto in audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, ed esercitare il diritto al voto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 – Assemblea



L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci contemplati dallo Statuto del Club Alpino Italiano, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione contemplati dallo Statuto del Club Alpino Italiano, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 18 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci contemplati dallo Statuto del Club Alpino Italiano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano competente ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

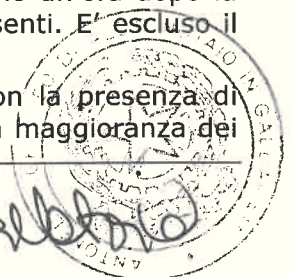
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di persona o per delega della metà più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei

Orlino Caporai

9 / 16

Antonio Pellerino





tre quarti dei presenti aventi diritto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ma occorre sempre la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto. I criteri di assegnazione delle deleghe e di rappresentanza sono gli stessi adottati per le Assemblee ordinarie.

Art. 19 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 20 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Se l'Assemblea è indetta in videoconferenza è ammesso il voto espresso con analoga modalità, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto e che vengano rispettate le disposizioni in materia.

Le cariche Sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

L'elettore non può esprimere preferenze in numero superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, pena l'annullamento della scheda. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e rese pubbliche mediante affissione all'albo Sezionale e/o pubblicate sul sito istituzionale della Sezione per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore a undici, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI, e assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 19;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;



- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente uscente, elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. Nomina, inoltre i responsabili delle varie attività sezionali, quando previsti.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede sociale dell'Associazione.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni di rinnovi. Ogni anno scadono i consiglieri di nomina più remota. In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo, alla prima riunione dello stesso, verranno sorteggiati i Consiglieri che dovranno scadere alla fine del primo e del secondo anno, in modo che il Consiglio si rinnovi per un terzo ogni anno. Da tale sorteggio è escluso il Presidente.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e potrà essere ulteriormente rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Potrà in ogni caso essere rieletto Consigliere e potrà assumere, in ogni caso, le cariche di vice Presidente o Segretario o Tesoriere. Il Presidente perde automaticamente la carica qualora, esaurito il proprio periodo di Consigliere prima della scadenza del mandato, non venga rieletto come Consigliere.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. In assenza di non eletti, alla prima Assemblea utile, si procederà all'elezione di un nuovo Consigliere, che assumerà la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

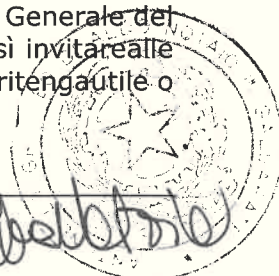
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Guido Caporin

Antonio P. P. P.





Art. 24 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno una volta ogni anno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La convocazione può essere effettuata tramite posta o mediante mezzi elettronici d'uso comune (e-mail, chat, ecc.). Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI, e devono essere presenti almeno i due terzi dei Consiglieri.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto il Consiglio, e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 25 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca dell'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può essere eletto solo per due mandati consecutivi, ma può essere nuovamente eletto dopo un anno di interruzione.

Il Vice Presidente assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento, in tali circostanze, egli ha gli stessi poteri del Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente all'esecuzione delle delibere e delle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 26 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; effettua i mandati di pagamento su delega del



Presidente.

Art. 27 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, eletti tra i Soci in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 27.

Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, senza diritto di voto ma possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità Sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; inoltre assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

Giulio Caporali

Antonio Gallo





- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Possono essere costituiti anche su richiesta di almeno venticinque Soci.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento Sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La



Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo, quali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, da iniziative promozionali quali feste ed eventi, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa, e/o investiti in Titoli garantiti dallo Stato Italiano o dalla Comunità Europea.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale, e/o pubblicato sul sito istituzionale della Sezione per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della/e eventuale/i Sottosezione/i, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente purché costituito in ETS; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.



TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 34 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

1° addde: "dei quali è editrice e proprietaria e ad appomare il sito istituzionale di cui è editrice esclusiva";

2° delle quattro parole "quanto il Consiglio Direttivo" e addde "tre anni".

Nell'uno due parole con quattro parole sostituite.

Giuseppe Caporali

Antonio Caporali

